

## ORARI

L'attività di trattenimento occasionale all'interno del locale è consentita nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 maggio e solamente nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi) sino alle ore 24,00. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

E' assolutamente vietato l'espletamento del karaoke all'esterno del locale.

Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda o suolo pubblico autorizzati all'esterno è consentito lo svolgimento degli intrattenimenti, sempre previa presentazione della relazione di impatto acustico:

- fino alle ore 01,00 nel periodo estivo (nei mesi di giugno-settembre e solamente nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi);
- fino alle ore 01,30 (nei mesi di luglio-agosto e solamente nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi);
- fino alle ore 24,00 nei restanti giorni del periodo estivo, sempre nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

## RIDUZIONI, DEROGHE

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.

Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell'ARPALAZIO relativo all'esito dei rilievi fonometrici venga evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio escludendo l'applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.

In caso di superamento dei limiti di emissione acustica, su specifica istanza motivata e previo parere previsionale di impatto acustico, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga solo in via straordinaria.

## SANZIONI

Per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il p.m.r. pari a € 100,00, oltre all'immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento.

## DISPOSIZIONI

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata sul sito comunale [www.comune.itri.it](http://www.comune.itri.it) e trasmessa al Comando di P.M. ed alla locale Stazione dei CC.

Le Forze dell'Ordine saranno incaricati della vigilanza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene emanato a rettifica di quello precedentemente emesso il 02.07.2012 n°65.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (L. n°1034/1971), oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (DPR n°1199/1971)

F.to L'Assessore alle AA.PP.  
Carmine Russo



F.to Il Sindaco  
Dott. De Santis Giuseppe

